

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Dato atto che il regolamento di contabilità dell'Ente, all'art. 60, prevede che il responsabile del servizio finanziario effettui il controllo degli equilibri finanziari e degli obblighi di finanza pubblica almeno ogni quadrimestre.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Preso infine atto della proposta di delibera Consiliare di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024–2026 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione.

PREMESSA

In data 16.12.2023 il Consiglio Comunale con la delibera n.42 ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP 2024-2026.

In data 13.05.2024, con delibera n.17, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2023, determinando un risultato di amministrazione di euro 601.137,17 di cui parte accantonata per euro 96.925,65, parte vincolata per euro 177.234,80 ed euro 326.976,72 di avanzo disponibile.

Fino alla data del 15/07/2024 risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione di euro 44.535,47 così dettagliato:

euro 5.771,07, avanzo vincolato per trasferimenti di spesa corrente;

euro 1.764,40, avanzo vincolato per spese d'investimento;

euro 37.000,00, avanzo da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha effettuato variazioni al bilancio di previsione con i seguenti atti:

n.1 determine del Responsabile del servizio finanziario;

n.5 delibere di Giunta Comunale;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che oltre alla proposta di deliberazione sono stati consegnati i seguenti documenti:

- a. la relazione del Responsabile del Servizio finanziario sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione e nel bilancio di previsione, risulta ancora adeguato;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- e. le valutazioni in merito al fondo cassa dell'Ente.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Non risulta che i Responsabili dei Servizi abbiano segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In sede di salvaguardia degli equilibri non si sono operati accantonamenti a fondo rischi contenzioso ovvero a fondo passività potenziali.

Sono rimasti inalterati gli eventuali accantonamenti fatti con il Rendiconto 2023 mentre, al Bilancio di previsione 2024/2026 è stato effettuato un ulteriore accantonamento al FCDE a fronte della previsione di maggiore entrata TARI le cui tariffe sono state approvate con delibera consigliere n. 15 del 13.05.2024.

L'Organo di Revisione ha verificato gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri, ciò nonostante, raccomanda un costante e periodico monitoraggio al fine di prevenire eventuali disequilibri di bilancio.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua delle previsioni di bilancio per gli anni 2024/2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024/2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza e di cassa non negativo;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Tolmezzo, lì 19.07.2024

L'organo di Revisione